Data: 16/09/2017



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17002

, , ,	A) Documenti si cui si basa la decisione:	
	Rapporto Arbitrale del 10/09/2017 relativo all'incontro (8865) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Arena Ritten (BZ) il 10/09/2017 tra Rittner Buam U19 (181) e Alleghe Hockey U19 (018).	
B) Precedenti:	B) Precedenti:	

C) Decisioni:

Ripetizione partita inflitta alla squadra dell' Ritten Sport - A.s.d. (181) risultato di gara non omologato ed incontro da recuperare.

Ripetizione partita inflitta alla squadra dell' Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018) risultato di gara non omologato ed incontro da recuperare.

Ammonizione con diffida inflitta al giocatore Giacomuzzi Adam (n. tessera 67107) della società Ritten Sport - A.s.d. 181 per violazione dell' Art.9.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per **2** giornate inflitta al giocatore **Prast Maximilian** (n. tessera 46269) della società Ritten Sport - A.s.d. 181 per violazione ed ai sensi dei seguenti Art.li del Regol. di Giustizia: 1 comma 2, 22 n. 1 lett. c), 50 n. squalifica1 lett.re c) e d), 52 n. 1 lett. e), 53 n. 2.

Squalifica per **2** giornate inflitta al giocatore **Soppelsa Nicola** (n. tessera 70627) della società Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. 018 ai sensi degli Art.li 26 del Regol. di Giustizia in relazione all' Art. 124 II del Regol. Uff. di gioco, 3 e 9.1 del Codice delle Penalità.

Ammonizione con diffida inflitta al giocatore Dall'agnol Matteo (n. tessera 48383) ai sensi degli Art.li 4.1 del Codice delle Penalità e 52 n. 1 lett. b) del Regol. di Giustizia per violazione dell' Art. 168 III n. 6 del Regol. Uff. di gioco.

D) Motivazione:

Ritten Sport - A.s.d. (181) dal rapporto arbitrale e successivo rapporto integrativo (richiesto da queso Giudice Sportivo) emerge, preliminarmente, una circostanza idonea ad inficiare la regolarità e quindi validità dell' incontro con conseguente non omologabilità del risultato di gara acquisito sul campo e necessita di ripetizione della partita.

E' accaduto, infatti, che il giocatore Soppelsa Nicola, tesserato nel ruolo di giocatore per la società Alleghe Hockey, pur sanzionato nel corso dell' incontro per due volte con una penalità di 10 minuti per p.c.c. (al minuto 18.23 ed al minuto 32.14) non sia stata inflitta in occasione della contestazione della seconda penalità maggiore l' automatica p.p.c.c. con conseguente allontanamento dal campo di gara per il resto dell' incontro come previsto dalla regola n. 107 II del Regol. Uff. di gioco.

Trattasi, come evidente, di un errore tecnico da parte del Direttore di gara (in parte anche agevolato dall' inadeguatezza del marcatore ufficiale, segnalata nel rapporto di fine gara) in forza del quale il giocatore Soppelsa



Nicola - nel corso del terzo periodo di gioco - ha preso indebitamente parte alla gara per un totale di 17 minuti e 46 secondi ovvero nel periodo compreso tra il minuto 42.14 (in cui scadeva la seconda p.c.c. inflitta al minuto 32.14) ed il minuto 60.00.

In realtà - come detto - il Soppelsa Nicola avrebbe dovuto abbandonare definitivamente il campo di gioco già al minuto 32.14, in occassione della comminazione della seconda p.c.c., ma, essendo rimasto nel successivo periodo e sino al minuto 42.14 in panca puniti per scontare la penalità, "l' indebita" partecipazione alla gara dell' atleta, idonea ad inficiare l' esito della competizione, deve farsi decorrere dal suo nuovo ingresso in campo, dopo la scdenza della citata penalità.

Ciò detto, la presenza irrituale in campo dell' atleta si è verificata proprio nella parte di gara in cui la competizione ha subito una svolta decisiva sul piano del risultato, in favore della squadra ospite, che ha dapprima recuperato lo svantaggio di un goal (minuto 54) e quindi, segnando ulteriori due marcature (minuti 55 e 59), ha concluso vittoriosamente l' incontro.

A nulla varrebbe obiettare che il predetto giocatore non abbia segnato alcun goal, nè abbia fornito assistenza alle marcature, in quanto nell' hockey su ghiaccio, sport di velocità e di contatto fisico, ciascuno dei cinque giocatori di movimento contribuisce in maniera sostanzialmente analoga allo sviluppo del gioco e delle azioni. In altri termini, nel corso di una partita di hockey, è da ritenersi determinate - ai fini del risultato - l' apporto tecnico/atletico ed il rendimento di ciascun giocatore, il cui contributo, quindi, influisce sempre, sia negativamente, in caso di sconfitta, sia positivamente quando, come nel nostro caso al termine di una dura ed equilibrata contesa, risulta vittoriosa. Un tanto premesso esclusa la responsabiità della squadra agordina per l' indebito impiego del proprio atleta, ma altresi attesa - come testè specificato - la concreta rilevanza ed influenza, sul piano dell' equità sportiva e dell' esito della gara, attribuibile alla partecipazione e all' incontro, in posizione irregolare, del Soppelsa Nicola, ne consegue la necessità - previa NON OMOLOGAZIONE del risultato di gara conseguito sul campo - di disporre la RIPETIZIONE DELL' INCONTRO - in data che dovrà essere fissata secondo le modalità stabilite dalle N.O.F.A. Comuni e Giovanili 2017/2018

Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018) dal rapporto arbitrale e successivo rapporto integrativo (richiesto da queso Giudice Sportivo) emerge, preliminarmente, una circostanza idonea ad inficiare la regolarità e quindi validità dell' incontro con conseguente non omologabilità del risultato di gara acquisito sul campo e necessita di ripetizione della partita.

E' accaduto, infatti, che il giocatore Soppelsa Nicola, tesserato nel ruolo di giocatore per la società Alleghe Hockey, pur sanzionato nel corso dell' incontro per due volte con una penalità di 10 minuti per p.c.c. (al minuto 18.23 ed al minuto 32.14) non sia stata inflitta in occasione della contestazione della seconda penalità maggiore l' automatica p.p.c.c. con conseguente allontanamento dal campo di gara per il resto dell' incontro come previsto dalla regola n. 107 Il del Regol. Uff. di gioco.

Trattasi, come evidente, di un errore tecnico da parte del Direttore di gara (in parte anche agevolato dall' inadeguatezza del marcatore ufficiale, segnalata nel rapporto di fine gara) in forza del quale il giocatore Soppelsa Nicola - nel corso del terzo periodo di gioco - ha preso indebitamente parte alla gara per un totale di 17 minuti e 46 secondi ovvero nel periodo compreso tra il minuto 42.14 (in cui scadeva la seconda p.c.c. inflitta al minuto 32.14) ed il minuto 60.00.

In realtà - come detto - il Soppelsa Nicola avrebbe dovuto abbandonare definitivamente il campo di gioco già al minuto 32.14, in occassione della comminazione della seconda p.c.c., ma, essendo rimasto nel successivo periodo e sino al minuto 42.14 in panca puniti per scontare la penalità, "l' indebita" partecipazione alla gara dell' atleta, idonea ad inficiare l' esito della competizione, deve farsi decorrere dal suo nuovo ingresso in campo, dopo la scdenza della citata penalità.

Ciò detto, la presenza irrituale in campo dell' atleta si è verificata proprio nella parte di gara in cui la competizione ha subito una svolta decisiva sul piano del risultato, in favore della squadra ospite, che ha dapprima recuperato lo svantaggio di un goal (minuto 54) e quindi, segnando ulteriori due marcature (minuti 55 e 59), ha concluso vittoriosamente l' incontro.

A nulla varrebbe obiettare che il predetto giocatore non abbia segnato alcun goal, nè abbia fornito assistenza alle marcature, in quanto nell' hockey su ghiaccio, sport di velocità e di contatto fisico, ciascuno dei cinque giocatori di movimento contribuisce in maniera sostanzialmente analoga allo sviluppo del gioco e delle azioni. In altri termini, nel corso di una partita di hockey, è da ritenersi determinate - ai fini del risultato - l' apporto tecnico/atletico ed il



rendimento di ciascun giocatore, il cui contributo, quindi, influisce sempre, sia negativamente, in caso di sconfitta, sia positivamente quando, come nel nostro caso al termine di una dura ed equilibrata contesa, risulta vittoriosa. Un tanto premesso esclusa la responsabiità della squadra agordina per l' indebito impiego del proprio atleta, ma altresi attesa - come testè specificato - la concreta rilevanza ed influenza, sul piano dell' equità sportiva e dell' esito della gara, attribuibile alla partecipazione e all' incontro, in posizione irregolare, del Soppelsa Nicola, ne consegue la necessità - previa NON OMOLOGAZIONE del risultato di gara conseguito sul campo - di disporre la RIPETIZIONE DELL' INCONTRO - in data che dovrà essere fissata secondo le modalità stabilite dalle N.O.F.A. Comuni e Giovanili 2017/2018

Giacomuzzi Adam (n. tessera 67107): OMISSIS

Prast Maximilian (n. tessera 46269): OMISSIS

Soppelsa Nicola (n. tessera 70627): OMISSIS

Dall'agnol Matteo (n. tessera 48383): OMISSIS

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Ritten Sport - A.s.d. (181).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi